
CORTE DI SPECIAL COMMISSIONE**SEDENTI****Sir I. G. Bonavita, *Presidente*****ed i DDri.****F. Chapelle e G. P. Bruno*****Giudici di sua maestà.*****La regina vs. Salvatore *alias* Mario Polidano.**

Sabato 25 ottobre 1845 venne messo alla barra Salvatore *alias* Mario Polidano e fu letta la denunzia della quale il seguente è un sunto. 1.° Che nella sera del 17 agosto ultimo Salvatore *alias* Mario Polidano nella terra Gudia assalì ed attaccò Gaetano Gristi, e con un' arma tagliente e pungente colpì ed insultò il medesimo Gristi, e gli inflisse una ferita penetrante lo stomaco. — 2.° Che tale ferita fu la causa della morte del Gristi, seguita il dì 19 dello stesso mese. — 3.° Che il Polidano cagionò al Gristi la detta ferita scientemente, volontariamente, dolosamente, e con animo premeditato di uccidere il medesimo Gristi. — 4.° Che il Polidano formò l'intenzione e l'animo premeditato di recare grave danno corporale al Gristi. — Pertanto l'avvocato della corona domandava, che tali fatti fossero giudicati dal jury, e che venendo col suo verdetto dichiarati provati, fosse il prigioniero condannato alla pena di morte sotto il provvedimento contenuto nel § 1 cap. 4 del lib. 5, del diritto municipale, o di qualunque altra legge vigente nel paese. — Domandato il prigioniere se ei fosse reo, o non reo del delitto di cui era accusato, rispose di non essere reo. — La corte differì la trattazione della causa a lunedì 27 del corrente.

Lunedì 27 ottobre messo alla barra il Polidano, estratti a sorte i nomi dei giurati, e letto ad essi l'atto di accusa, l'avvocato della corona espose: che Gaetano Gristi nella sera del 17 agosto, stava tranquillo a casa sua nella Gudia, quando fu chiamato da Maria Barbara all'oggetto di soccorrere il suo figlio, che rissava col prigioniero — che recatosi il Gristi sul luogo della rissa, con parole severe ordinò al figlio di andar seco, e di ritirarsi a casa — che mossi pochi passi di lì, il prigioniero con una arma tagliente e pungente corse dietro al defunto, e gl'inflisse una ferita, per la cui causa era morto. Che nel caso concorressero tutte le circostanze per istabilire contro il prigioniero la premeditazione, la scienza, la volontà, e il dolo nel commesso omicidio. Fece l'analisi dei quattro capi dell'atto di accusa, e passò quindi all'esame dei testimoni — Allorchè l'avvocato della corona voleva produrre il figlio e la vedova del Gristi il Dr. Decaro per il prigioniero li ha opposti come incompetenti attesa che si trovavano di avere già fatto spedire due mandati contro le sostanze del prigioniero per danni pretesi loro causati con la imputata uccisione del loro marito e rispettivamente padre. — La corte però non ha ammesso l'eccezione giacchè secondo l'attuale legge l'asserito interesse non formava causa d'incompetenza, poteva però talvolta essere allegato sulla credibilità di essi testimonj; e quindi si passò all'esame anche di tali testimonj. Terminata la parte della prosecuzione l'avvocato del prigioniero in sua difesa attaccò il delitto in genere ed ha fatto varie osservazioni tendenti a dimostrare che la ferita nello stomaco non sia stata la causa di una morte inevitabile — Disse che non constava del delitto in specie per incolparne il prigioniero, il quale aggredito dal padre e figlio Gristi si è mantenuto nei limiti della difesa. — Disse che il prigioniero era ebbrio nella sera dell'accaduto caso; e che prova della sua innocenza era la sua spontanea presentazione alla polizia, allorchè ha conosciuto che vi erano dei sospetti contro di lui, invece di assentarsi dall'isola come avrebbe potuto facilmente aver fatto; e terminò con domandare un vero-detto in favore del prigioniero.

Il presidente indirizzandosi ai giurati disse che dopo aver sentito ciò che era stato allegato dai rispettivi difensori e ciò che era risultato dalle prove prodotte in corte, rimaneva ad essi la parte più importante dell'incarico che la legge loro affidava. Questa si era di dire e decidere colla loro dichiarazione se i fatti esposti nell'atto di accusa fossero 'provati' o 'non provati.' Che provati egli doveano dire quelli tra tali fatti che essi erano in

n. 8 anno 1025
5.9.

coscienza soddisfatti e secondo il loro giudizio, fondato sulle prove sentite, erano persuasi d'essere avvenuti. Quei fatti poi che egli non erano così dietro alle prove soddisfatti e persuasi di essere succeduti, o sul cui avvenimento intertenessero un ragionevole dubbio, doveano dichiararli a dirittura non provati. — Che le prove dalle quali doveano soddisfare la loro coscienza e determinare il loro giudizio erano quelle che in quel momento egli stava per riepilogare. — Riepilogò le deposizioni dei testimoni e dopo proseguì dicendo, che dietro a tali prove i giurati doveano esaminare e dichiarare se ciascuna delle quattro allegazioni di fatto contenute nell'atto di accusa era in tutto provata od in tutto non provata, e se qualcuna era in parte provata ed in parte non provata. — Che in quanto alla prima la quale imputava al prigioniero il ferimento di Gaetano Gristi, testimoni aveano deposto della rissa incominciata tra il prigioniero ed il figlio di Gaetano e nella quale questi dopo si è frammazzato, aveano deposto dell'esclamazione di Gaetano d'essere ferito nel momento in cui nessuno fuori che il prigioniero era a lui vicino, e lo stesso Gaetano nella dichiarazione da lui fatta e letta in corte diceva esplicitamente che il suo feritore era il prigioniero. — Che questa dichiarazione era stata formalmente fatta da Gaetano innanzi ad un ufficiale della polizia giudiziaria, fatta quando lo stesso Gaetano era moribondo e conscio di tale suo stato, e quindi siccome l'uomo che muore ha troppo interesse di non mentire nel punto che sta per comparire innanzi al suo Creatore per rendere uno stretto conto di ogni azione della sua vita e d'ogni minimo pensiero che avesse occupato la sua mente, il buon senso induce a ritenere che tali dichiarazioni sieno veridiche, e perciò si suole sempre prestar fede alle medesime. — Che per dirsi conscio Gaetano dello stato suo non era necessario, come si allegò nella difesa che egli credesse di dovere assolutamente morire in quella occasione, ma bastava che egli sapesse di essere in pericolo di vita, cosa che nel caso era evidente che egli credesse, giacchè lo stesso Gaetano aveva detto di avere avuto l'estrema unzione, la quale com'è noto non si amministra se non se quando si è costituiti in pericolo di vita. — Che perciò che riguardava qualche variazione riguardo alcune circostanze di fatto deposte dai testimoni, bisognava nel valutare la prova da tali testimoni risultante, distinguere tra differenze sopra circostanze di poco rilievo e contraddizioni sopra fatti sostanziali. Quando più testimoni depongono sopra un fatto è difficile che sopra qualche circostanza accessoria non varino in qualche maniera, ma non perciò non si devono atten-

+ Prova Giur.

dere le loro deposizioni. Queste devono essere inattese solamente quando vi sono positive contraddizioni sopra circostanze sostanziali, il che certamente non si verificava nel caso. — Che quindi a meno che i giurati non avessero qualche particolare ragione per non credere questi testimoni e stare al detto di Gaetano Gristi, eglino doveano dichiarare 'provata' la prima allegazione. Che in riguardo alla seconda la quale attribuiva la causa della morte di Gaetano al ferimento, i dottori Portelli e Chetcuti i quali per le professionali cognizioni loro erano competenti ad ispirare la necessaria certezza, aveano dato il loro giudizio sin dal momento dello sparo del cadavere, che tale giudizio eglino aveano con giuramento confermato in corte ed espresso la loro esplicita opinione che la causa della morte di Gaetano Gristi era stato quel ferimento, e ciò bastava per dire provata anche la seconda allegazione. — Che era vero che tanto questi due fisici che altri egualmente prodotti per la prosecuzione aveano detto che la ferita era tale che riparata al momento non escludeva la possibilità di guarigione, e perciò se sul particolare i giurati credevano che la ferita non era la sola ed assoluta causa della morte, niente impediva che dicendo 'provata' questa seconda allegazione, vi apponessero quelle spiegazioni di qualunque altra concomitante causa, che in coscienza credevano dovere accompagnare una tale decisione su questa allegazione. Riguardo la terza allegazione la quale descriveva l'intenzione colla quale il prigioniero si voleva che avesse agito nel caso, questa allegazione consisteva di due distinte parti e conteneva due cose tra di esse assai diverse. Nella prima si diceva che il prigioniero aggredendo, attaccando, insultando e ferendo Gaetano Gristi aveva agito scientemente, volontariamente e dolosamente. Nella seconda che di più aveva agito con animo premeditato di uccidere Gaetano Gristi — che erano le due cose diverse, perchè poteva il prigioniero, qualora veramente egli era reo, avere agito scientemente, volontariamente e dolosamente ed intanto non avere avuto l'animo premeditato di uccidere Gaetano Gristi; poteva perciò essere provata talvolta la prima parte di questa terza allegazione, e non essere provata la seconda concernente la premeditazione. — Che questa distinzione era importantissima e dovea a se richiamare la più minuta attenzione dei giurati, perchè se il prigioniero avea solo agito scientemente, volontariamente e dolosamente, egli era al certo reo di un delitto abbastanza grave, — un delitto a cui la legge attribuiva un dato carattere. Ma se oltre di avere così agito, il prigioniero

v

agi ancora con animo premeditato di uccidere il Gristi, allora egli era reo di un altro delitto, assai diverso, e assai più grave sì nella specie che nelle conseguenze che dovea attirargli. — Che se il prigioniere era reo in qualcuno di tali modi, la giustizia pubblica che aveva egli offeso, e l'interesse della società che i giurati rappresentavano, invocavano la sua punizione; ma questa stessa giustizia pubblica e questo sociale interesse che volevano punito il prigioniere, non meno imperiosamente comandavano che egli non fosse punito se non se pel delitto di cui propriamente coi fatti da lui commessi si trovasse innanzi alla legge colpevole, e conseguentemente non meno imperiosamente comandavano ai giurati di non dichiarare a carico del prigioniere provati se non se quei fatti solamente, che dietro alle prove prodotte, erano eglino giustificati di ritenere e dichiarare come dimostrati. — Che l'omettere di fare quella distinzione, o l'errare nella vera intelligenza delle parole adoperate in questa terza allegazione e specialmente dell'espressione 'con animo premeditato di uccidere Gaetano Gristi' potrebbero essere un'ommissione ed un errore di funestissime conseguenze, e potrebbero non meno ledere la giustizia pubblica e l'interesse sociale, di quello che ha fatto il delitto stesso che in quel giudizio si trattava di vendicare, qualora veramente constava dello stesso — Che le parole della prima parte della terza allegazione, 'scien-temente, volontariamente e dolosamente' non erano di difficile intelligenza, giacchè come vi erano adoperate esse non altro importano se non se che il prigioniere sapea ciò che stava facendo, sapea che ferendo Gaetano nel modo come ha fatto, doveva necessariamente o poteva cagionargli la morte, ed intanto così l'ha ferito, perchè per malevolenza o volontà di malfare voleva in quel modo ferirlo — Che nel determinarsi sulle circostanze che presentava la causa, e dalle quali si poteva arguire se tale era l'animo del prigioniere, doveano specialmente mettere in calcolo la qualità dell'arma con cui seguì il ferimento, arma tagliente e di punta, la parte ferita e l'occasione in cui è stato inflitto il ferimento. — Che al pari di ogni altro il prigioniere sapeva o dovea sapere le conseguenze che un ferimento con tale arma ed in quella parte dovea necessariamente cagionare; e l'occasione essendo quella di una rissa sia che si riguardi Gaetano come il padre di quello con cui rissava il prigioniere, sia che si riguardi come quello che vi ha preso parte, dall'atto stesso del ferimento in tale occasione si arguiva essere stato siffatto ferimento inflitto per malevolenza; e se era così, bisognava

um deliberatum committi dicitur quando quis alium ag-
gravi deliberatione ea intervallo precedente, et illum in
iudicio dicitur a sanguine freddo. Sabell. Summa §. Homicidium
Concise resol. Crim. §. Homicidium. n. l.
uni autori chia. vi
distintament
tato a deliberato
ididio, - quindi
omo sinonimi
ggittivi. Ma i
distinctions
mplicemente
o, e il deliberato
o freddo. Questul
ndo punito come
ditato, si equipara
so, e è perciò che
Scrittori equipara
o per sinonimo
si il semplicemente
ditato. Ed il
nella corte di
Commissione ero
famillari. Animus
in criminibus in-
no ut, an delibera-
premeditata fuerit,
plex deliberatus.
tatus animus con-
quando aliquis
interjecto cogi-
crimini et cum
tudo illud commit-
mittendi occasio
occurrit et insi-
plex deliberatus,
de crimine tem-
tervallo non
t, verum in com-
sum delibe-
firmavit ani-
De Rosa Prax. Crim. Lib. 1. C. 1. n. 47. Ed il Bonfini: Nipote d.
nei tribunali di Malta al Cap. 40 nella supplera al n. 25. c.
isioni Notale Fiorentina prof. era l'opinione del Sabellio e d.
portata nella summa diversori: alludendo all'ora riportata d.
co" Per quam distinctionem non ideo mixtum, si in casu rela-
fuerit et ipsius votum iudicatum pro poena extraordinari-
verum sit illud, quod ibidem ipse dicit, nempe ad deliberandum
sa requiri annos menses, hebdomadas vel dies sed li-
sin qui dire provata questa terza allegazione, vale
a dire provato che il prigioniero agì scientemente
volontariamente e dolosamente. — Che però per diri-
si provata ancora la seconda parte di questa
terza allegazione bisognava che si avverassero nel
caso le parole ' con animo premeditato di uccidere
nel vero loro significato come sono state nell' atto
di accusa adoperate. ' Che secondo questo vero si-
gnificato che tali parole hanno nella lingua in cui
sono scritte e che costantemente ed in tutti i tem-
pi in queste isole e nei tribunali delle medesime
è stato ad esse dato, dicesi aggredire e ferire con
animo premeditato di uccidere una determinata
persona come qui si dice della persona di Gaetano
Gristi, quando l'aggressore incomincia per concepire
nella mente il disegno e formare la risoluzione di
uccidere la data persona, e poi in un altro tempo ed
in un'altra occasione, aggredisce e di fatto ferisce
a morte la vittima così prima da lui destinata: e
così la aggredisce e ferisce non immediatamente
dopo formata la risoluzione; non procedendo alla
esecuzione con una serie successiva e continuata di
atti aventi per oggetto e tendenti tutti all'uccisione,
e passando da uno immediatamente ad un altro;
ma dopo trascorso tra la risoluzione e l'esecuzione
un qualche intervallo di tempo, e frammezzatosi
un qualche atto estraneo all' oggetto del ferimento
ed abile a distornare l'attenzione ed il pensiero
dell'aggressore: e di più così la aggredisce e ferisce
non per una cagione improvvisa; non nel calore di
una iracondia di un subito in lui concitata; non in
una rissa insorta accidentalmente o fors'anche com-
inciata o provocata dallo stesso aggressore senza
però l'espresso fine di suscitarsela per valersene di pre-
testo ed occasione per portare ad effetto l'antecedentemente ideata uccisione: ma così aggredisce e
ferisce la persona destinata, pel solo effetto del pro-
posito già prima in altro tempo ed in altra occasione
formato. — Che se l'uccisione segua in una rissa au-
torché provocata dal feritore purchè non col fine
espresso di uccidere qualcuno, se anche termina
una tale rissa e distaccatisi dal luogo la riattaccas-
se l'aggressore quando tutt' ora fervesse il calore
dell'ira, comunque grave potrebbe essere un tale
delitto, esso però nel linguaggio e secondo ciò che
costantemente ed in tutti i tempi è stato con quella
espressione inteso in queste isole e ne' tribunali delle
medesime, non potrebbe dirsi ferimento commesso
con animo premeditato di uccidere. Egli è perciò che
l'omicidio premeditato si comprenda nella classe e
categoria degli omicidi commessi a sangue freddo, —
perchè per dirsi omicidio o ferimento premeditato
è necessario che o nel tempo in cui si forma la ri-
Homicidium dicitur commissum in rixis non so-
lum quando rixas paulo ante precessit, etiamsi
recedum sit a loco rixas, et furor adhuc fervens,
unus rixantium arma comperit et comparatis
saxis, iterum rixens, quod itum corripit et occi-
dat, cum adhuc moraliter loquatur, dicitur fa-
ctum in rixis, quod licet non daret amplius in

soluzione di commetterlo, o quando di fatto si commette, o nell'intervallo di tempo tra il proposito formato e l'esecuzione, il feritore sia nello stato di sangue freddo. — Che applicando le cose rilevate e riferendole alle prove sentite, i giurati avrebbero trovato che nissun testimonio avesse loro raccontato il fatto come seguito quando il prigioniero era a sangue freddo sia nel formare l'idea di aggredire Gaetano Gristi, sia quando l'esegul, sia in altro qualunque frattempo, ma bensì dopo od in occasione di una rissa cominciata tra il prigioniero ed il figlio di Gaetano nella quale indi Gaetano si è frammischiato; se non viera sangue freddo in alcuno di quei tempi, non vi è stata la voluta premeditazione, ed in questo caso i giurati doveano dire non provata la seconda parte della terza allegazione — Che nissun testimonio avea detto che la rissa fosse stata provocata o cominciata dal prigioniero coll'intenzione già prima formata di uccidere chicchesia ed ancora meno il Gaetano Gristi — Che nissuno avea deposto di avere il prigioniero prima di quella rissa cercato o procurato l'incontro di Gaetano, anzi egli non sapeva, nè poteva prevedere di doverlo incontrare, ma la causa dell'aggressione era presentanea, nata cioè al momento, e quindi al tempo dell'aggressione stessa e non in altro tempo ed occasione antecedente il prigioniero formò l'idea di aggredire, attaccare e ferire Gaetano; e se era così in tale caso si doveva dire provato che il prigioniero agì scientemente, volontariamente e dolosamente, ma non provato nell'aggredire, attaccare e ferire l'animo premeditato di uccidere come porta l'allegazione. — Nissun atto del prigioniero antecedente alla rissa induceva che egli avesse già formata alcuna idea dell'avvenuto, ma le circostanze deposte dai testimoni prodotti, indicano tutt'altro che la voluta premeditazione la quale perciò così escludono. — Che qualcuno de' testimoni di più avea detto, che Gaetano mordeva nella rissa la testa del prigioniero, stringendola nelle mani per i capelli; Gaetano stesso nella sua deposizione letta in corte, avea detto che egli repelleva la forza colla forza — Se i giurati erano soddisfatti e convinti che Gaetano avea preso una parte attiva e quindi che il ferimento era commesso in rissa, e se pure credevano verace la deposizione del testimonio prodotto in ultimo luogo, per parte della difesa, potevano nel dire non provata la premeditazione, soggiungere ancora che il ferimento era seguito in rissa. È vero che qualcuno de' testimoni avea descritto la rissa come terminata e che il ferimento avea avuto luogo nel riattacco fatto dal prigioniero, però siccome non solo non vi fu alcun considerevole intervallo di tempo tra la rissa e il riat-

Q. V. 2. nota +

tacco, anzi stando al detto della stessa moglie e del figlio dell'ucciso, questo riattacco era succeduto immediatamente in seguito della rissa, questo riattacco non doveva riguardarsi che come una continuazione di quella. — Che ciò che sulla premeditazione era stato rilevato sulla terza allegazione, era perfettamente applicabile alla quarta allegazione, giacchè la sola differenza che tra l'una e l'altra vi era, consisteva nell'imputare nella terza l'animo premeditato di uccidere e nella quarta quello di recare grave danno, e quindi se i giurati non ritenevano per provata la premeditazione in quanto alla terza, doveano del pari dichiararla non provata in riguardo alla quarta. — Conchiuse con offerire qualunque ulteriore spiegazione ed altra assistenza, che i giurati avrebbero dalla corte richiesto.

= Vedi nota

I giurati si sono ritirati e dopo un' ora ed un quarto ricomparvero in corte col vero detto del seguente tenore.

Art. 1.^o della denuncia. Provato unanimemente.

Art. 2.^o Provato unanimemente che morì da tale ferita, però non provato che sia stata la sola ed assoluta causa.

Art. 3.^o Provato unanimemente che agì scientemente volontariamente e dolosamente, ma non provato che agì con animo premeditato di uccidere.

Art. 4.^o Provato e non provato come nel precedente articolo.

Spiegazione. Che da sei dei giurati si dichiara provato nell'articolo terzo, che fu dopo una rissa ed una provocazione per parte del ferito.

Quindi l'avvocato della corona domandò che il prigioniero fosse punito a seconda della legge; e il Dr. Decaro disse che essendo la pena del delitto risultato dal vero detto dei giurati rimessa all'arbitrio della corte, egli sperava che tale pena dovesse essere mitissima in vista delle circostanze attenuanti che concorrevano in favore del prigioniero — La corte, dopo deliberazione, e dopo alcune osservazioni sulle asserite circostanze attenuanti, e l'arbitrio rimesso alla sua prudenza, condannò il prigioniero alle opere pubbliche con catena al piede e senza stipendio per anni cinque.